

Nel Gruppo Iva coordinamento affidabile anche a una persona fisica

FISCO

La precisazione delle Entrate nel principio di diritto n. 9

Sotto osservazione gli aspetti finanziari, economici e organizzativi

Simona Ficola
Benedetto Santacroce

Verifiche puntuali sulla sussistenza di tutti e tre i vincoli previsti dal legislatore per la costituzione di un Gruppo Iva. L'agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 9 di ieri, ha individuato e ribadito taluni principi già espressi in precedenza, con riferimento alla sussistenza di vincoli finanziari, economico e organizzativo, richiesti dal legislatore affinché possa istituirsi un Gruppo Iva. Per quanto concerne il vincolo fi-

nanziario, il comma 1, dell'articolo 70-ter del Dpr 633/1972 dispone che si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra gli stessi esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ovvero quando questi sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto.

Ebbene, al riguardo, l'agenzia delle Entrate ha già avuto modo di precisare che il riferimento al "medesimo soggetto" senza alcun esplicito riferimento nella disposizione normativa alla soggettività passiva Iva dello stesso o alla sua natura (per esempio persone fisiche o giuridiche) non è di ostacolo a che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo Iva possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario. In tal caso il gruppo Iva sarà formato dalle società direttamente o indirettamente controllate dalla persona fisica, che resterà esclusa dal perimetro di con-

solidamento, fermo restando, comunque, che il predetto vincolo deve sussistere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018, al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del soggetto passivo unico (per esempio gruppo Iva) e comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione ha effetto.

Pertanto, in forza della presunzione di cui all'articolo 70-ter, comma 4, del decreto Iva, secondo cui «se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo», il riscontro del vincolo finanziario è, di per sé, sufficiente, per la valida costituzione del Gruppo Iva.

Precisa comunque l'Agenzia che il vincolo economico si può considerare verificato quando l'attività che la controllante fornisce alle controllate è suscettibile di avvantaggiare lo svolgimento dell'attività economica



TRANSAZIONI FISCALI
Ok all'accesso agli atti dopo il no dell'Agenzia

Il voto dell'agenzia delle Entrate sulla proposta di transazione fiscale formulata da una società in concordato non può definirsi libero, in quanto non è stato possibile pubblicare funzioni attinenti alla tutela del credito tributario.

— **Marcello Maria De Vito**
Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.isole24ore.com

delle stesse. Con riferimento al vincolo organizzativo, inoltre, esso si considera sussistente tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra i soggetti esiste un coordinamento in via di diritto o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto, anche estraneo al Gruppo, come avviene nelle ipotesi in cui colui che esercita il controllo è una persona fisica, non soggetto passivo Iva.

Nel principio di diritto 9, le Entrate hanno sostenuto che il coordinamento tra gli organi decisionali che vale a realizzare il vincolo organizzativo può concretizzarsi nella interazione fra gli stessi, anche mediante la devoluzione della definizione delle strategie operative di gruppo a un unico soggetto, non necessariamente in possesso dei requisiti che impongono la partecipazione al Gruppo Iva, tra cui la persona fisica che, esercitando il controllo, delimita il perimetro del Gruppo.

L'adesione ignorata rende l'accertamento di nuovo efficace

CASSAZIONE

L'accordo va comunque consegnato al contribuente

Laura Ambrosi

In caso di mancato perfezionamento dell'adesione, l'accordo consegnato al contribuente non è un atto impugnabile, poiché torna pienamente efficace l'originario avviso di accertamento.

Ad affermare questo principio è la Cassazione con l'ordinanza 15980 depositata ieri, che al di là della vicenda in sé pare però confermare la necessità che l'atto sottoscritto sia consegnato all'interessato.

L'agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento per la rettifica degli imponibili dichiarati. La pretesa veniva definita in adesione, ma il contribuente non versava la prima rata delle somme dovute entro i 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

Riceveva così un'intimazione di pagamento, per l'intero debito denunciato al giudice tributario. In particolare, eccepeva che il documento consegnato non riportava tutte le somme interessate dall'adesione.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ma sul punto la Ctr riformava la decisione, confermando delle difformità anche alla luce dell'atto depositato dall'Ufficio nel fascicolo del giudizio.

L'agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un'errata applicazione della norma. I giudici di legittimità hanno innanzitutto analizzato la norma (Dlgs 218/97) secondo la quale in caso di adesione il perfezionamento si consegue solo dopo il pagamento del debito derivante dalla sottoscrizione dell'atto.

Il mancato perfezionamento dell'adesione restituisce piena efficacia all'originario accertamento e non assume alcuna rilevanza la circostanza che la copia consegnata al contribuente presenti difformità da quella depositata nel giudizio dall'Ufficio. La Suprema corte ha così rilevato che nel caso particolare, il contribuente non aveva perfezionato l'adesione con la conseguenza che avrebbe dovuto impugnare l'accertamento originariamente notificato.

La decisione offre lo spunto per una riflessione soprattutto alla luce di ciò che si sta verificando in questo periodo di adesioni a distanza.

L'agenzia delle Entrate, per rispondere efficientemente al lockdown conseguente all'emergenza sanitaria, ha espressamente disciplinato il perfezionamento a distanza delle adesioni, includendo anche la fase del contraddittorio.

Tuttavia, più di qualche ufficio, una volta definiti verbalmente i nuovi imponibili, non inviano l'atto di adesione all'interessato fino a quando non risulta a sistema il versamento della prima dell'unica rata. Ne consegue così che il contribuente deve perfezionare l'adesione ignorando del contenuto esatto del relativo atto.

La Cassazione, nella pronuncia, pur non affrontando espressamente il tema, sembra ritenere pacifica la necessità che tale atto sia consegnato al contribuente prima del termine di versamento.

Verosimilmente, gli Uffici sono restii alla preliminare consegna perché temono che il contenuto si possa utilizzare nel giudizio.

Tuttavia, per la tutela di tutte le parti (fisco e contribuenti) sarebbe sufficiente far sottoscrivere digitalmente l'atto solo all'interessato e apporre la firma del funzionario solo una volta verificata l'esecuzione del pagamento.

Tariffe Tari 2019 confermate anche per gli studi

CURA ITALIA

Risposta Ifel nel caso di proroga del vecchio sistema

Francesco Giuseppe Carucci

L'articolo 58-quinquies del Dl 124/2019, ai fini dell'applicazione della Tari, ha equiparato la categoria «studi professionali» alla categoria «banche ed istituti di credito». La conseguenza è una riduzione del tributo, rispetto agli anni precedenti, per i titolari di studi professionali.

Nel contempo il legislatore, con il comma 5 dell'articolo 107 del Dl 18/2020, ha introdotto la possibilità di deliberare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019. A condizione che entro il 31 dicembre si provveda alla determinazione ed approvazione del nuovo piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il 2020 che tenga conto delle novità.

La differenza tra il costo complessivo del servizio risultante dal Pef 2020, rispetto a quello per il 2019, potrà essere conguagliata in tre anni a decorrere dal 2021.

Tale criterio di determinazione

delle tariffe 2020 non è obbligatorio, ma sarà preferito da larga parte dei sindaci alla luce delle difficoltà di recepimento delle novità dettate da Arera, con la delibera 443/2019, in materia di metodo tariffario.

Alla luce della descritta situazione, qualora il consiglio comunale decida di deliberare le tariffe già approvate nel 2019, si pone una questione da chiarire. Infatti dalla formulazione della norma del Cura Italia non si comprende, per gli studi professionali, debba essere applicata nel 2020 la medesima tariffa approvata nel 2019 relativa a quella che era la categoria «uffici, agenzie, studi profes-

sionali» oppure se debba essere applicata la tariffa già approvata nel 2019 per la previgente categoria «banche ed istituti di credito». Ciò poiché dal 2020 esistono le nuove categorie «banche, istituti di credito e studi professionali» e «uffici, agenzie».

L'argomento è stato affrontato dall'Ifel in una nota di risposta (non pubblicata) ad un comune del tarantino. Secondo la Fondazione costituita dall'Anci, la soluzione da privilegiare è la conferma in blocco delle tariffe 2019, ivi inclusa quella relativa alla preesistente categoria «uffici, agenzie, studi professionali».

Della nuova categoria «banche,

istituti di credito e studi professionali», e dei conseguenti risvolti in materia di gettito, si dovrà tener conto nella redazione del Pef 2020 con la necessità di procedere al conguaglio nel triennio 2021-2023.

La conversione del Dl 34/2020 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione al prossimo 30 settembre. Entro la medesima data i consigli comunali, in base all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, dovranno approvare aliquote e tariffe. Non è escluso pertanto che sino a quella data possano giungere ulteriori chiarimenti.

Ambiente & Ecologia

a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

Impegno costante nel mondo dell'ecosostenibilità

Ricerca, sviluppo e produzioni d'avanguardia: importanti novità dalle aziende italiane che pensano "green"

Ricci S.p.A. e l'Università Bocconi di Milano - Dipartimento Green Economy Observatory per la sostenibilità in edilizia

Sotto la lente degli SDGs si rinsalda il legame tra Università e Impresa. Parte a Milano la partnership Ricci S.p.A. - GEO Bocconi. Ricci S.p.A. è un'azienda attiva da oltre trent'anni nel settore delle costruzioni e opera su tutto il territorio nazionale, come general contractor, per conto di grandi Committenze private, con le tre sedi operative site in Roma, Milano e L'Aquila. Ricci S.p.A. è particolarmente sensibile alle tematiche di circolarità e sostenibilità. Pertanto, ha avviato da più di un anno una partnership con il Dipartimento GEO (Green Economy Observatory) dell'Università Bocconi per un progetto di sostenibilità legato al mondo delle costruzioni. Il focus della sinergia con Bocconi si concentrerà su un cantiere pilota Ricci sito in Milano, che avrà la durata di un anno. A sostegno di tale programma di lavoro, si è deciso di porre

l'attenzione sull'indicatore 12 degli SDGs: Consumo e produzione responsabile. L'impresa Ricci S.p.A. e il Dipartimento GEO esamineranno, tramite checklists e reports mensili, i risultati previsti da questo indicatore per tutta la durata del cantiere. Frattanto, Ricci S.p.A., per mezzo della startup innovativa, MT Ricci S.r.l., ha messo a punto un metodo tramite un software dedicato alla valutazione speditiva del rischio sismico degli edifici. Assieme a GEO Bocconi vi è la volontà di guardare da vicino, anche in questo caso, uno specifico indicatore degli SDGs internazionali, il nono: Industria, Innovazione e Infrastruttura. Unendo differenti competenze, queste due realtà intendono perseguire il medesimo ambizioso obiettivo di sostenibilità, consolidando il binomio Università-Impresa. Info: www.riccispa.it



Una realizzazione di Ricci S.p.A.



Vito Grassi, AD Graded

Ricerca e finanza innovativa: così Graded investe sulle rinnovabili

Dalla Trigenerazione al Solare termodinamico, dalle biomasse alla geotermia, alla gestione in remoto di impianti energetici attraverso intelligenze artificiale e realtà aumentata: sono numerosi i progetti di ricerca e sviluppo su cui sta investendo Graded, azienda napoletana che fa capo a Vito Grassi, presidente di Confindustria Campania e vicepresidente di Confindustria Nazionale. Fondata a Napoli nel 1958, Graded è una Energy Saving Company (ESCO) attiva come Gruppo sia sul mercato nazionale che internazionale (Usa, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Spagna, Romania, Emirati Arabi), servendo una clientela costituita sia da Amministrazioni Pubbliche che da gruppi privati operanti nel settore industriale, sanitario e residenziale. La società opera principalmente nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti

di produzione di energia ad alta efficienza, applicando le più moderne tecnologie di ricerca e sviluppo ai processi di riconversione delle fonti fossili classiche e di quelle rinnovabili. Progetti, ma anche finanziarie innovative per sostenere i nuovi programmi di crescita sul territorio regionale. Dopo l'emissione lo scorso anno di tre mini-bond e il "debutto" a Palazzo Mezzanotte sul nuovo segmento obbligazionario dedicato alle società non quotate con ambiziosi piani di crescita, nei giorni scorsi Graded è rientrata nel secondo slot di Garanzia Campania Bond. L'operazione aiuterà la Società a consolidare il segmento Energie Rinnovabili, esplorando nuovi settori come l'agroindustria e facendo leva sugli strumenti messi a disposizione dalla Digital Transformation per offrire soluzioni sempre più efficienti, sostenibili e all'avanguardia. Info: www.graded.it

Tyrebirth presenta il futuro del green L'innovativo processo di riciclo ad alto rendimento degli pneumatici fuori uso

Una start-up innovativa nata nel 2017 dalla lungimiranza di 5 aziende italiane che hanno creduto in una ricerca effettuata dall'Università di Firenze. La grande competenza del team Tyrebirth dà vita ad un nuovo e innovativo processo di riciclo ad altissimo rendimento degli pneumatici fuori uso (PFU), con cui si riesce ad ottenere prodotti solidi, liquidi e gassosi, quali Carbon black, Acciaio, Olio combustibile e Gas GPL. È facile rendersi conto di come l'impiego del rivoluzionario processo targato Tyrebirth sia di beneficio all'intero ecosistema, basti pensare che ogni anno in Europa vengono sostituiti quasi 400 milioni di pneumatici e che il loro incenerimento, ove non venga effettuato il trituramento per ricavarne polverino o granuli, rappresenta un evidente problema di ecosostenibilità. In questo contesto, Tyrebirth,

nel 2018, realizza il primo impianto industriale sperimentale, il "prototipo" con il quale sono stati avviati i test con PFU di diverse tipologie e dimensioni, con quantitativi di materiale trattato sempre crescenti. Nel 2019, come da sua pianificazione strategica, Tyrebirth ha completato, nello stabilimento di Piombino, la realizzazione dell'impianto nella sua configurazione finale, in grado di trattare 280 kg/h di PFU per linea. Il processo Tyrebirth con termolisi a microonde è un processo "full green" ad impatto ambientale zero, dunque con grandi vantaggi ecologici rispetto ai processi di pirolisi classica, e garantisce maggiore qualità dei prodotti ottenuti che possono essere direttamente commercializzati senza necessità di ulteriori trattamenti. Info: www.tyrebirth.com



La Termolisi a microonde di Tyrebirth



Il sistema E-Corner di Dielectrik

Dielectrik Srl qualità Made in Italy Leader nella progettazione e produzione di hardware e software eco-friendly

Dielectrik Srl è una PMI innovativa nata nel 2008 con sede a Pisa, specializzata nella progettazione e produzione di hardware e software per svariati settori. Nel 2014 l'attenzione si concentra sulla produzione di prodotti dedicati alla ricarica di veicoli elettrici. Una decisione che si dimostra subito vincente, infatti, Dielectrik riesce ad imporsi a breve tra i migliori player internazionali. «Il settore dei sistemi di ricarica sta consolidandosi come un vero e proprio ramo d'azienda cresciuto progressivamente negli anni — spiega Daniel Desideri — Adesso quindi è già attiva una diversificazione delle attività aziendali, le capacità di progettisti e sviluppatori ora sono utilizzate sia per progetti a commessa sia per progettazione interna volta ad incrementare la parte puramente produttiva dell'azienda».

Nascono così i prodotti E-Corner, suddivisi in tre distinte famiglie: Home Station, stazioni di ricarica Mono Utenza (Modo 3) per uso prevalentemente privato, 3.7kW o 7.4kW (monofase), possibile installazione sia a parete che base terra utilizzando il supporto dedicato; Wall Box, Stazioni di ricarica Mono Utenza (Modo 3) per utilizzo in ambienti pubblici/aperti a terzi, da 3.7kW fino a 22kW, possibile installazione sia a parete che a base terra utilizzando il supporto dedicato; possibilità di avere modelli con cavo diretto già uscente (Modo 2); Colonnina, stazione di ricarica Doppia Utenza (Modo 3) per utilizzo in ambienti pubblici/aperti a terzi, da 3.7kW fino a 22kW, solo installazione a base terra. Da settembre sarà pronta la sua nuova sede più grande e smart-green. Info: www.dielectrik.it

INFORMAZIONE PROMOZIONALE